

Allegato H al n. 592 di Raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt.14 e ss. cod.civ. e delle disposizioni normative di cui agli articoli. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), è costituita un'associazione sotto la denominazione "SPORT FOR INCLUSION NETWORK ETS".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Milano alla via Brera n.7.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017,

l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa anche ai fini dell'accreditamento per la formazione professionale in ambito sportivo per la partecipazione e l'inclusione di persone con disabilità o in situazione di fragilità in ragione di condizioni sociali, psicofisiche o economiche;

- b) formazione universitaria e post-universitaria, con riferimento a corsi di specializzazione per tecnici sportivi e figure amministrative operanti nell'ambito della disabilità;

- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale per lo sviluppo di metodi, tecnologie e didattiche applicate al miglioramento della vita e delle prestazioni sportive, anche per persone con disabilità e/o con limitazioni funzionali e/o sensoriali. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso la realizzazione di progetti tesi a dimostrare quanto

positivamente possa incidere lo sport nel miglioramento della qualità della vita, in termini sia fisici che psicologici;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse. Si intendono tali, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica sportiva, del volontariato e della filantropia e le attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e delle pari opportunità espletate attraverso, a titolo non esaustivo:

- l'organizzazione di serate con atleti e testimonial sportivi;
- la proiezione di documentari sullo sport;
- la produzione di libri sul tema dello sport in generale e, in particolare sulle esperienze sportive inclusive;
- la promozione e la realizzazione di tesi di laurea e schede didattiche per le scuole di ogni ordine e grado;
- la realizzazione di concorsi e mostre fotografiche e

multimediali sui temi istituzionali;

- l'organizzazione di convegni pubblici sul tema dello sport inclusivo, la disabilità e il disagio sociale, nonché gli interventi nelle scuole o seminari diretti ad educatori, per la promozione dello sport inclusivo come vettore di sani stili di vita e di positiva partecipazione alla vita sociale ed ogni azione di patrocinio tesa a indirizzare le scelte politiche nell'ottica della tutela e promozione dello sport inclusivo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso con attenzione alle attività che promuovano e incentivino l'inclusione in attività sportive ricreative delle persone con disabilità o in situazione di fragilità in ragione di condizioni sociali, psicofisiche o economiche;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso la realizzazione di corsi per l'accesso a qualifiche sportive che consentano l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o in situazione di disagio sociale, accompagnandole nel percorso ovvero la creazione di borse di studio per accedere a corsi

professionali in ambito sportivo;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore quali, a titolo non esaustivo, consulenze per operatori in diverse aree tematiche, finalizzate alla crescita degli enti del Terzo settore e dell'associazionismo sportivo, consulenze per lo sviluppo di progetti sportivi inclusivi delle persone con disabilità o in situazione di fragilità in ragione di condizioni sociali, psicofisiche o economiche;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti attraverso proposte di partecipazione ad attività sportive che permettano lo scambio di esperienze positive di partecipazione alla vita di comunità;

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in ogni disciplina tecnica. A titolo non esaustivo: i giochi di squadra e individuali, la

danza nelle sue varie discipline e declinazioni, gli sport equestri e acquatici, il trekking in ambiente urbano e naturale, il ciclismo su strada e fuoristrada, la boxe, il basket, il calcio, la pallavolo, il rugby, la psicomotricità e il gioco libero in ogni sua forma, attraverso la realizzazione di attività didattiche, l'organizzazione, o la collaborazione all'organizzazione, di manifestazioni sportive dilettantistiche, nonché la realizzazione di progetti sportivi inclusivi di contrasto alla povertà economica, sociale ed educativa anche nell'ambito di interventi di accoglienza umanitaria e integrazione sociale. Nello svolgimento di attività e progetti sportivi, il network interviene in particolare a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in quanto, a titolo esemplificativo:

- persone con disabilità, di tutte le età, favorendo l'integrazione, l'inclusione sociale e l'abbattimento delle barriere culturali e architettoniche;
- giovani a rischio di devianza;
- giovani che si trovano in situazione di povertà economica, sociale, educativa o in situazione di disagio o isolamento sociale determinato dall'uso delle nuove tecnologie;

- giovani che per mancanza di possibilità economiche non potrebbero praticare attività sportiva;
- bambini con particolari patologie che necessitano di specifica assistenza in ambito sportivo e ricreativo;
- donne, minoranze o gruppi di persone che vivono, per qualsiasi ragione, situazioni di svantaggio o di discriminazione;
- bambini e soggetti che si trovano in condizione di difficoltà a causa di calamità naturali;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate. A titolo esemplificativo: l'erogazione diretta di fondi per le attività istituzionali, la fornitura di materiale e abbigliamento sportivo, l'acquisto di protesi o di ausili per la pratica di attività sportiva da parte di persone con disabilità, alle organizzazioni che realizzano le medesime attività di interesse generale promosse dall'Associazione nonché la concessione di borse di studio a persone con disabilità o in situazione di disagio sociale e il conferimento di premi di laurea per lavori particolarmente meritevoli inerenti le attività istituzionali del network;

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. Nello specifico, il network potrà proporre azioni per la tutela giudiziaria del diritto alla pratica sportiva delle persone con disabilità e/o in situazione di difficoltà sociale ed economica e la promozione, attraverso la pratica sportiva, delle pari opportunità. Tutela dei diritti civili, intendendo tale la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, la promozione delle pari opportunità, anche attraverso la promozione e la valorizzazione della condizione femminile, nonché la prevenzione e il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista e delle iniziative di aiuto reciproco, attraverso l'organizzazione di attività sportive, ricreative, formative e informative volte all'inclusione delle persone soggette a discriminazioni di genere, politiche, sociali, o in ragione dell'appartenenza etnica o soggette a discriminazioni razziali;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di

beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare, anche in rete con altri soggetti del Terzo settore, per le finalità statutarie, partecipando ai relativi bandi per l'assegnazione;

p) qualora assuma la qualifica di rete associativa, l'associazione potrà inoltre svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore propri associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Qualora l'associazione assuma la qualifica di rete associativa nazionale potrà altresì curare il monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al relativo impatto sociale, nonché svolgere attività di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

L'Associazione, inoltre, intende partecipare come soggetto attivo ai percorsi di co-programmazione e co-progettazione e favorire sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti del Terzo Settore e le

organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di realizzare i propri fini istituzionali valorizzando in particolare le strutture pubbliche e private già esistenti e coinvolgendo le scuole in cui sono inseriti i bambini e gli adolescenti con disabilità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 4) DURATA

L'associazione avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno trentuno dicembre duemilaottanta, e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art.17) dello statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per

lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'associazione non è ripetibile dall'associato stesso in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, estinzione, recesso o di esclusione dell'associato dall'associazione.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, ed enti non riconosciuti che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti o ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera

sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dall'organo direttivo in ordine alla domanda di ammissione non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata la domanda si intende accolta.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo o dal verificarsi del suddetto silenzio assenso.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi associati.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'avviamento;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in qualità di volontari, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 117/2017.

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, in forma scritta, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio, nel rispetto delle normative di legge. Se il contratto non è redatto in forma scritta l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

Fermi i requisiti di ammissione indicati all'art.6) dello statuto, ed il principio di non discriminazione previsto dalla legge, la quota associativa è liberamente trasferibile, tuttavia agli altri associati è riservato il diritto di prelazione.

A tal fine, l'associato che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione, per atto tra vivi, dovrà darne comunicazione, indicando la persona dell'acquirente e il corrispettivo offerto, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica

certificata (P.E.C.) inviata agli altri associati presso il loro domicilio e a ciascun consigliere presso la sede dell'associazione.

Gli altri associati, nei trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione potranno esercitare la prelazione, a parità di condizioni, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'associato che intende alienare e ai consiglieri.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, la prelazione sarà esercitata versando un corrispettivo in denaro corrispondente al valore della quota che l'associato cedente avrà avuto cura di indicare nella comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo; in mancanza di tale indicazione, la comunicazione dovrà considerarsi priva di effetti.

In ogni caso, qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi e l'associato che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.

In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'associazione ha sede.

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più associati intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla quota di partecipazione all'associazione da ciascuno di essi posseduta.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 11) RECESSO

Ogni associato può recedere, anche senza espressa motivazione, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatesi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'associato che recede è tenuto

al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuato il recesso.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi o quando è inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso mediante p.e.c. o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo. L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace. Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13) MORTE DEL SOCIO

Fermi i requisiti di ammissione indicati all'art.6) dello statuto, la quota associativa è liberamente trasferibile per causa di morte.

In caso di continuazione dell'associazione con più eredi dell'associato defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della quota associativa.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo settore spettano a ciascuno di essi voti due, nei limiti di legge.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati e ai membri degli organi associativi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la

convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati e dei membri degli organi associativi almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui

nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17) QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate anche in seconda convocazione con la presenza di almeno

tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva

esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte

del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti e di votare.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.), purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di

associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione viene amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Per organo direttivo si intende il consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati con il

consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori possono essere revocati e cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché

tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea. A titolo esemplificativo all'organo direttivo compete di:

- nominare, scegliendolo tra i consiglieri il segretario e disporre la revoca;
- porre in essere tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- approvare la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea.

La nomina della maggioranza degli amministratori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 2 d.lgs 117/2017, è riservata all'assemblea.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice

presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un consigliere il consiglio direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'assemblea più prossima al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il consigliere eletto dall'assemblea in luogo del consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova

dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Ad ogni riunione del consiglio direttivo il Presidente riferisce sull'attività compiuta dall'associazione.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti anche in seconda convocazione; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di votare.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 24) COMPENSO

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Il potere di rappresentanza è generale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei

confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ. e dell'art. 15 del d.lgs n.39/2010, in quanto compatibili.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475 ter c.c..

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del suo ufficio, in misura proporzionale all'attività svolta o da svolgere, alle responsabilità assunte e alle competenze e comunque in misura tale da non essere superiore a quello previsto per enti che operano nello stesso settore. Il tutto nel rispetto delle norme di legge.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo e alle assemblee.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., e dell'art. 15 del d.lgs n.39/2010 in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 27) che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico, in misura proporzionale all'attività svolta o da svolgere, alle responsabilità assunte e alle competenze e comunque in misura tale da non essere

superiore a quello previsto per enti che operano nello stesso settore. Il tutto nel rispetto delle norme di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile e i libri dell'associazione previsti dall'art. 15 del d.lgs n.117/2017 e dalle altre norme di legge.

Tutti i libri sociali possono essere esaminati dagli associati o dagli aderenti che possono estrarne copia.

L'assemblea può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copia degli stessi.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del

comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;
- per le ipotesi previste dalla legge;

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati anche in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata, anche d'ufficio, dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'art.11 e seguenti delle

disposizioni di attuazione del codice civile.

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, anche in seconda convocazione, alla nomina di tre o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del

Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che

presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 35) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso deve essere rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la

Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo di Provincia
ove l'associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs.
n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e
delle relative disposizioni di attuazione e le leggi
speciali in materia di associazione.

F.to: Elisa Furnari - Francesco Paolo Reale - Nicola
Corti - Rocco Giorgianni - Lavinia Rosseti - Luigi
Mazzone - Daria Emanuela Braga - Samuele Pigoni -
Massimo Komatz - Alberto Benchimol - Marina Pittini -
Andrea Borney - Simone Castello - NOTAIO GIOVANNI
COPPOLINO

Certifico io sottoscritto Avv. Giovanni Coppolino, Notaio in Catania, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone, che la presente copia su supporto informatico, composta da più pagine è conforme al documento originale cartaceo del mio atto del 27 settembre 2022, rep. n. 717/592, regolarmente sottoscritto in fine ed in margine e quanto agli allegati ai sensi di legge e dell'art. 22 comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, da me conservato unitamente a quanto allegato nei miei atti.

Catania, quattordici ottobre duemilaventidue.

Firmato digitalmente: Giovanni Coppolino Notaio